

MEDIAZIONE: Mediazione, spese di avvio dovute (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Consiglio di Stato. Istituto in linea con la Costituzione - Oneri da versare anche se il tentativo si arresta al primo incontro

Mediazione, spese di avvio dovute

Su formazione e aggiornamento nessuna eccezione per gli avvocati

La **mediazione obbligatoria**, e in particolare quella ordinata dal giudice, non comporta una significativa incisione del diritto alla tutela giurisdizionale garantita dall'articolo 24 della Costituzione. È la prima e più importante conclusione cui perviene il Consiglio di Stato con una rilevante sentenza depositata ieri (sentenza n. 5230 IV Sezione, presidente Numerico, estensore Greco) che pone termine ad una annosa controversia avviata nel 2010 dinanzi al Tar Lazio di Roma.

Occorre ricordare che il giudice di primo grado aveva già respinto le numerose questioni di costituzionalità poste dai ricorrenti che in sede di appello incidentale si erano poi limitati a riproporre soltanto quella relativa alla mediazione *ex officio iudicis*.

Superato quindi ogni dubbio di legittimità costituzionale il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del Tar Lazio di Roma n. 1351 del 23 gennaio 2015 nei capi in cui aveva disposto l'annullamento di tre norme del decreto del Ministero della giustizia n. 180/2010: le prime due sul versamento delle spese di avvio quando la mediazione è destinata ad arenarsi al primo incontro e, la terza, sulla formazione dei mediatori riferita agli avvocati-mediatori di diritto. Quanto alle "spese di avvio", rispetto alle quali il Consiglio di Stato era già intervenuto con una ordinanza di sospensione il 22 aprile 2015, sono legittime e devono essere sempre versate,

anche quando la mediazione si arresta al primo incontro.

La motivazione evidenzia come il legislatore abbia utilizzato una infelice formulazione («compenso»), non trovando detta terminologia riscontro in alcuna altra parte della normativa di riferimento, nella quale si parla invece di “indennità di mediazione”, che a sua volta si compone di “spese di avvio” e “spese di mediazione”.

Per cui le spese di avvio - che comprendono da un lato le spese vive documentate e dall'altro le spese generali sostenute dall'organismo non sono riconducibili alla nozione di “compenso” di cui alla disposizione di fonte primaria. Si tratta di un «onere economico imposto per l'accesso a un servizio che è obbligatorio ex lege» e al quale corrisponde un credito d'imposta che è dovuto anche se la mediazione non prosegua oltre il primo incontro che «non costituisce un passaggio esterno e preliminare della procedura di mediazione, ma ne è invece parte integrante».

Infine, ma di particolare rilievo applicativo e interpretativo è la questione relativa alla formazione in materia di mediazione degli avvocati, che con la riforma del 2013 erano divenuti “mediatori di diritto”.

Sul punto i giudici di Palazzo Spada hanno affermato che i percorsi di formazione gestiti per l'avvocatura dai relativi ordini professionali, pur se prevedono una preparazione all'attività di mediazione, sono ontologicamente diversi considerata la formazione specifica che la normativa primaria richiede per i mediatori. Resta vigente quindi la norma che disciplina la formazione di base e di aggiornamento dei mediatori e che – secondo l'interpretazione del Consiglio di Stato - non prevede eccezioni per gli avvocati pur mediatori di diritto. *Marco Marinaro*

Data: 18/11/2015

